SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1928

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, BALDASSARRI, CARUSO, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MUGNAI, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, STRANO, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO e VIESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2007

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni in materia di tutela della maternità e per il sostegno della natalità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

ONOREVOLI SENATORI. – Sulla scia di altri Paesi europei che si sono posti seriamente il problema, anche nel nostro Paese le politiche per la tutela della maternità e per il sostegno della natalità sono ormai diventate un'assoluta priorità istituzionale.

Sull'esempio, in particolare, del modello francese, dove da molti anni è stata avviata una politica per la famiglia fondata su incentivi economici, su una maggiore flessibilità nei congedi per maternità e per paternità e su un aumento esponenziale della disponibilità di posti negli asili nido a tariffe sostenibili – tutte misure che hanno consentito di raggiungere, già in brevissimi tempi, un tasso di natalità a livelli decisamente superiori rispetto alla media europea – oggi è più che mai necessario garantire alle donne italiane la possibilità di fare più figli mettendole nelle migliori condizioni per equilibrare aspirazioni professionali e vita familiare.

Dalle stime rese dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'anno 2006 si può osservare come si sia consolidata in Italia la tendenza al progressivo invecchiamento della popolazione grazie, in primo luogo, alla continua crescita della durata media della vita. Per quel che riguarda i livelli di fecondità, il confronto internazionale vede il nostro Paese ancora sotto la media dei Paesi membri dell'Unione europea (1,52 figli per donna nel 2005), ma soprattutto molto lontano dai livelli raggiunti da Francia (1,94) e Regno Unito (1,77), naturali *partner* di confronto.

È vero che la fecondità delle donne in Italia ha registrato nel 2005 un piccolo incremento (1,32 figli per donna), ma è altrettanto vero che tale ripresa è andata di pari passo con l'incremento delle nascite della componente straniera della popolazione residente, incremento che si è fatto sempre più rilevante ed evidente. Questo indicatore può essere calcolato separatamente per le due componenti italiana e straniera della popolazione residente, ottenendo rispettivamente 1,24 e 2,41 figli per donna. Nel 2005, quindi, le donne straniere residenti in Italia hanno fatto registrare un livello di fecondità doppio rispetto alle donne italiane.

In definitiva, nonostante la modesta ripresa verificatasi a partire dal 1995 (quando si è riscontrato il minimo assoluto di 1,19), la fecondità italiana – scesa a metà degli anni Settanta sotto il livello di sostituzione (due figli per donna) – è tuttora a livelli molto bassi (1,35 nel 2006).

Appare chiaro, pertanto, come la maternità – intesa nel suo significato di valore sociale – debba tornare al centro dell'interesse dell'agenda politica. Per questo occorre compiere tutti gli sforzi necessari per investire con più forza su serie politiche di incremento demografico, che restituiscano ruolo e dignità alla maternità.

L'Italia, oltre a essere il Paese più vecchio d'Europa e quello nel quale si registra un tasso di natalità tra i più bassi del mondo, vede ora affermarsi un nuovo fenomeno. Le ragazze madri e le donne sole con figli si stanno sempre di più affermando come un gruppo sociale esposto ai processi di impoverimento e al limite della marginalizzazione sociale. Anche per queste madri sole – sulle quali grava l'intero peso della cura dei figli – è necessario promuovere iniziative di sostegno che non si riducano al solo aiuto economico ma che mettano a loro disposizione asili nido, congedi familiari, sgravi fiscali, un sistema di *welfare* in grado di rispondere alle esigenze di questa nuova realtà.

Un'ultima considerazione, prima di esaminare in dettaglio le misure previste dal presente disegno di legge, attiene alle condizioni economiche delle famiglie italiane.

Dalle ultime statistiche fornite dall'ISTAT il 4 ottobre scorso si evince che nel 2006 le famiglie che vivevano in situazioni di povertà relativa erano 2.623.000 e rappresentavano l'11,1 per cento delle famiglie residenti.

Il fenomeno della povertà – il quale si caratterizza non solo per la sua diffusione ma anche per la sua gravità – è più diffuso tra le famiglie con un elevato numero di componenti. Le difficoltà economiche in presenza di figli all'interno della famiglia si fanno ancor più evidenti quando i figli sono minori.

Dal 2005 al 2006, l'incidenza di povertà – pari al 14,5 per cento tra le coppie con due figli e al 25,6 per cento tra quelle con almeno tre figli – sale rispettivamente, al 17,2 per cento e al 30,2 per cento quando i figli sono di età inferiore a 18 anni. Il fenomeno, ancora una volta, risulta maggiormente diffuso nel Mezzogiorno, dove risiede anche la maggior parte delle famiglie con tre o più figli minori; in questa parte del Paese una famiglia su due si trova in condizione di povertà relativa.

In generale, l'analisi delle spese per le politiche di *welfare* e delle condizioni economiche delle famiglie italiane disegna un Paese che, pur mostrando alcuni timidi segnali di miglioramento, stenta a seguire i cambiamenti strutturali in corso.

Il presente disegno di legge – articolato organicamente in più capi – intende offrire un contributo al dibattito in corso sulle modalità in cui devono concretizzarsi la protezione della maternità e il sostegno ai nuclei familiari con figli.

Si tratta di proposte che nascono dal confronto con le associazioni operanti nel settore e che possono costituire un valido punto di partenza per un confronto con le altre forze politiche, con l'auspicio che si possa creare un vasto fronte trasversale per una maggiore tutela della maternità e per un rilancio delle politiche a favore della natalità.

Il capo I del presente disegno di legge reca i princìpi generali. Dopo le finalità di carattere generale enunciate all'articolo 1, nell'articolo 2 sono elencati gli obiettivi specifici che l'iniziativa legislativa intende perseguire e che possono essere così sintetizzati:

a) il sostegno ai nuclei monogenitoriali, alle famiglie e alle coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali;

b) agevolazioni per l'acquisto in proprietà, da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;

c) una migliore distribuzione delle responsabilità e dei compiti tra donne e uomini, in modo da rafforzare il ruolo dei padri nell'assistenza familiare;

d) la tutela della buona salute psichica delle madri e dei genitori, prima e dopo la nascita, al fine di prevenire e di intervenire su fenomeni di tipo depressivo;

e) l'equiparazione della maternità adottiva a quella naturale dal punto di vista della fruizione dei congedi parentali.

Passando al merito, il capo II prevede una serie di misure di sostegno al reddito. In particolare, l'articolo 3, rubricato «Contribuzioni dirette», con il fine precipuo di sostenere il reddito delle famiglie, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per ciascun figlio nato o adottato, tutti i nuclei familiari con figli minori il cui reddito non supera l'importo di 50.000 euro l'anno beneficiano: di un contributo di 1.000 euro alla nascita o all'adozione; di due assegni mensili di 200 euro – fino al compimento del terzo anno di età del bambino – a integrazione delle spese sostenute per l'acquisto di generi di prima necessità destinati all'alimentazione e all'igiene dei bambini nonché delle spese sostenute per l'impiego di una *baby-sitter* o per l'asilo nido (l'importo dell'assegno è maggiorato di 50 euro per ciascun figlio aggiuntivo); di un assegno annuale di 200 euro a integrazione delle spese per i libri di testo scolastici e, infine, di un assegno mensile di 150 euro, per contribuire all'istruzione do-

miciliare del minore disabile al quale sia stata riconosciuta una percentuale d'inabilità pari almeno all'80 per cento.

Il capo III, recante misure di carattere fiscale, comprende l'articolo 4, che introduce l'articolo 4-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo per le coppie coniugate e per le coppie conviventi con figli la possibilità di optare in favore di un nuovo regime fiscale ai fini della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (comma 1). Tale sistema – basato sul meccanismo del quoziente familiare consiste in una nuova metodologia di determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali. A tale fine occorre:

a) effettuare la somma dei redditi percepiti dai due coniugi;

b) determinare il totale delle quote spettanti al nucleo familiare, da calcolare sulla base di determinati coefficienti;

c) calcolare il cosiddetto «reddito equivalente», ottenuto dividendo la somma dei redditi per il totale delle quote. Al reddito così determinato si applicano le ordinarie aliquote per scaglioni previste dal medesimo testo unico (comma 4).

Sempre per quanto concerne misure di carattere fiscale, il capo IV introduce specifiche agevolazioni per l'abitazione principale, introducendo norme che modificano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI). In particolare si prevede che siano esenti dall'ICI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale per le tre annualità successive alla nascita di ciascun figlio o all'adozione di ciascun minore (articolo 5, comma 1). È previsto, inoltre, che la detrazione dall'ICI sia aumentata di 100 euro per ciascun figlio a carico del soggetto passivo dell'imposta (articolo 5, comma 2).

Un altro argomento affrontato è quello relativo all'acquisto dell'abitazione principale da parte delle giovani coppie e dei genitori, anche adottivi, di uno o più figli minori. Qui l'intervento legislativo si rende necessario a causa della scarsa propensione da parte del nostro sistema bancario a concedere mutui e prestiti a soggetti privi di specifiche garanzie. Nello specifico, l'articolo 6 istituisce, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari, anche monogenitoriali, con figli minori. Il fondo è rivolto ai nuclei familiari che percepiscono un reddito contenuto, che non possiedono proprietà di particolare importanza e che intendono acquistare un immobile di valore non superiore a 200.000 euro (articoli 6 e 7). Il fondo è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie alle banche e agli intermediari finanziari e a consentire l'ottenimento ai soggetti beneficiari di un mutuo a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato per ulteriori quindici anni.

Il capo V comprende ben diciotto articoli destinati a modificare il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le misure che s'intendono introdurre tengono conto degli orientamenti recentemente formulati in sede europea. La Commissione europea ha infatti più volte invitato gli Stati membri dell'Unione a migliorare le politiche di conciliazione tra vita professionale e vita familiare, sia in relazione alle donne che agli uomini. Nella relazione della Commissione COM(2006)71 del 22 febbraio 2006, vengono auspicati interventi incisivi «per combattere stereotipi sessisti e incoraggiare gli uomini ad assumersi le proprie responsabilità nella sfera familiare e domestica». A tale fine è opportuno, secondo Bruxelles, elaborare incentivi, segnatamente di tipo finanziario, a favore di una migliore distribuzione delle responsabilità e dei compiti

tra donne e uomini, in modo da rafforzare il ruolo degli uomini nell'assistenza familiare e in rapporto al congedo parentale.

Questi concetti sono stati ribaditi nella successiva comunicazione COM(2006)92 del 1° marzo 2006, ove si afferma che pochi uomini prendono il congedo parentale o lavorano a tempo parziale (il 7,4 per cento rispetto al 32,6 per cento delle donne), poiché le donne restano maggiormente responsabili dell'assistenza ai figli e delle altre persone a carico. Gli uomini andrebbero incoraggiati ad assumersi le proprie responsabilità familiari, con incentivi a prendere congedi parentali e a utilizzare il diritto al congedo come le donne.

Risulta evidente, pertanto, come le varie politiche di sostegno alla famiglia nei Paesi membri dell'Unione europea passino non solo attraverso la compensazione dei costi, diretti e indiretti, connessi alla famiglia (prestazioni o vantaggi fiscali per i figli o le persone a carico) o i servizi di sostegno ai genitori per l'educazione e la custodia dei bambini ma anche, soprattutto, tramite l'adattamento delle condizioni di lavoro e di occupazione, grazie a orari di lavoro e a congedi che permettano di conciliare le varie esigenze (comunicazione della Commissione europea COM(2007)244 del 10 maggio 2007).

L'articolo 9 – rivolto soprattutto alle piccole aziende ove spesso si riscontrano situazioni di ricatto e di esclusione per le donne in età fertile – interviene sui tempi di assunzione del personale a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e di lavoratori in congedo. Le assunzioni sono anticipate fino a due mesi prima dell'inizio del periodo di congedo; viene inoltre riconosciuto uno sgravio contributivo del 50 per cento al datore di lavoro nel caso in cui il sostituto sia confermato anche *part-time,* o nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'articolo 10 eleva il periodo di congedo obbligatorio per maternità *post partum* – attualmente di tre mesi (o di quattro mesi in caso di flessibilità) – rispettivamente a quattro e a cinque mesi (in Danimarca e in Inghilterra la durata del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è rispettivamente di 28 e 52 settimane).

L'articolo 11 consente al padre di fruire del congedo – riconosciuto dall'articolo 28 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 solo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre anche nelle ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma o libera professionista (comma 1).

In aggiunta al congedo di paternità, viene inoltre riconosciuto al padre lavoratore un permesso retribuito di cinque giorni lavorativi. Tale permesso deve essere fruito entro un mese dalla nascita del figlio e può essere preso in una volta sola o in giorni separati; in caso di parti plurimi i giorni di permesso sono elevati a dieci (comma 2).

L'articolo 12, al fine di incentivare una maggiore partecipazione dei padri nell'assistenza familiare e di favorire una migliore condivisione delle responsabilità tra i genitori, prevede che il padre lavoratore possa ridurre l'orario di lavoro giornaliero nella misura del 25 per cento nei tre mesi successivi alla nascita del figlio. Conseguentemente, il relativo trattamento economico viene riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

L'articolo 13 istituisce, a favore della lavoratrice o del lavoratore che abbia adottato o avuto in affidamento un minore, un congedo di adozione o di affidamento della durata di sei mesi decorrenti dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Il trattamento economico e normativo è lo stesso previsto per il congedo di maternità. In questo modo, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza, si provvede a equiparare da un punto di vista giuridico la maternità

adottiva o in affidamento a quella naturale, ponendo fine ad una evidente disparità di trattamento (secondo la normativa vigente, infatti, in caso di adozione nazionale, la madre adottiva ha diritto a soli tre mesi di congedo a decorrere dal momento dell'entrata del bambino nella famiglia, mentre, nel caso dell'adozione internazionale, la stessa ha diritto, per il periodo di permanenza all'estero, a un periodo di congedo che non comporta indennità né retribuzione).

Allo scopo di evitare lunghi soggiorni all'estero per l'espletamento della pratiche di adozione o di affidamento internazionale – con notevoli sacrifici economici da parte delle famiglie – si stabilisce, inoltre, che la durata di tale permanenza sia fissata dalle convenzioni che lo Stato italiano stipula con il Paese di provenienza del minore adottato o in affidamento e che non possa comunque eccedere i due mesi.

L'articolo 14, al fine di sostenere i genitori di figli prematuri o gravemente immaturi e per questo bisognosi di particolare cure, prolunga il congedo parentale da sei mesi a un anno per la lavoratrice madre o, in alternativa, per il lavoratore padre.

Sempre in materia di congedo parentale, l'articolo 15 innalza l'indennità prevista per le lavoratrici e per i lavoratori con bambini fino a tre anni di età dal 30 al 50 per cento della retribuzione.

L'articolo 17 aumenta da cinque a dieci giorni lavorativi l'anno il periodo di congedo per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

L'articolo 18 equipara alle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1933, n. 374, il lavoro di cura e di assistenza prestato dai genitori a figli disabili con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, purché tale opera sia svolta con carattere di continuità e in ambito familiare. È bene ricordare che queste persone, sulle quali grava l'onere di accudire quotidianamente i figli con gravi disabilità, non solo sostengono ingenti spese ma affrontano anche una molteplicità di ostacoli dovuti alla fatica, al logoramento fisico e psichico, alla necessità di riorganizzare la propria attività lavorativa e domestica, con conseguenti problemi di relazione sociale.

L'equiparazione prevista dalla norma dà diritto alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, di beneficiare di due mesi di prepensionamento per ogni anno di convivenza con il figlio disabile cui prestino assistenza continuativa.

L'articolo 20 eleva da tre a sei mesi il periodo di fruizione dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome in caso di adozioni e di affidamenti (comma 2), equiparando così la loro situazione a quella delle madri naturali.

Maggiori garanzie sono anche previste sia per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre e per le imprenditrici agricole (comma 3), sia per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali (comma 4) sia, infine, per le libere professioniste (articolo 23).

Un'ulteriore novità è costituita dall'istituzione dell'indennità di paternità per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti (rispettivamente agli articoli 21 e 24), attualmente non contemplata dalla normativa vigente. Il beneficio – che presenta le stesse caratteristiche del congedo di paternità – spetta anche in caso di adozione o di affidamento.

L'articolo 22 estende il congedo parentale, attualmente previsto solo per le lavoratrici autonome per un periodo di tre mesi, anche ai lavoratori autonomi padri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Tra le altre misure contemplate al capo VI, merita di essere menzionato l'articolo 27, rubricato «Azioni positive per la promozione della tutela della salute psichica delle madri».

Anche in questa circostanza si è tenuto conto degli orientamenti recentemente espressi in sede europea. Ci si riferisce, in particolare, alla risoluzione del Parlamento

europeo del 6 settembre 2006 sul miglioramento della salute mentale della popolazione, nella quale non solo si chiede che venga «accordato un aiuto alle madri prima e dopo la nascita, onde evitare depressioni o altre manifestazioni psicopatologiche riscontrate numerose in tali situazioni» (punto 18), ma si afferma «che la buona salute psichica delle madri e dei genitori contribuisca allo sviluppo integrale dei bambini e alla loro evoluzione in adulti sani» (punto 19).

L'articolo 27 prevede che siano ammessi al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali progetti sperimentali di sostegno alla salute psichica delle madri. Tali progetti sono diretti a promuovere la realizzazione, presso ogni regione, di centri di prossimità per le madri, con il compito di assistere la donna nei mesi della gravidanza e in quelli immediatamente successivi, anche avvalendosi di personale specializzato. I centri perseguono le finalità di tutela attraverso servizi di psicoterapia, assistenza sociale, assistenza all'infanzia, consulenza legale, consulenza sessuologica ed educazione familiare. Una commissione scientifica di esperti, istituita presso il Ministero della solidarietà sociale, avrà il compito di monitorare ogni anno l'attività dei centri di prossimità, i servizi resi, i soggetti beneficiari nonché le differenti tipologie di intervento.

L'articolo 28, al capo VII, reca, infine, la copertura finanziaria. I costi complessivi del presente disegno di legge ammontano a circa 2,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2008, il che corrisponderebbe a un incremento della spesa per la famiglia dello 0,2 per cento del prodotto interno lordo (PIL) (nel 2006 la spesa per la famiglia in Italia risultava pari a 13.905 milioni di euro, ossia allo 0,95 per cento del PIL). A gran parte degli oneri (2,1 miliardi di euro) si provvede mediante parziale destinazione delle maggiori entrate tributarie registrate nel corso del 2007 rispetto alle previsioni iniziali (si tratta del cosiddetto «extragettito» o «tesoretto» che – secondo le ultime stime – ammonterebbe a quasi 8 miliardi di euro), nonché tramite i risparmi di spesa conseguenti agli interventi di contenimento della spesa pubblica nelle amministrazioni statali. A tal fine la norma stabilisce che, a decorrere dall'anno 2008, l'ammontare complessivo delle spese correnti dell'ultima legge di bilancio (legge 27 dicembre 2006, n. 298) non possa essere superato per i tre anni successivi.

Le rimanenti spese (per un totale di 370 milioni di euro) – destinate ad aumentare le garanzie di sicurezza sociale (congedi parentali) e ad affluire nel fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 6 – gravano sul Fondo nazionale per le politiche sociali e sul Fondo per le politiche della famiglia, le cui dotazioni finanziarie per il 2008 risultano pari, rispettivamente, a 1,6 miliardi e a 180 milioni di euro.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, la presente legge tutela e promuove la maternità, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono alle madri di adempiere alla loro essenziale funzione familiare.

2. Nell'ambito delle politiche sociali e di solidarietà, la presente legge dispone misure per il sostegno della natalità e promuove azioni volte a favorire una maggiore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) sostenere i nuclei monogenitoriali, le famiglie e le coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali;

b) agevolare l'acquisto in proprietà, da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari, anche monogenitoriali, con figli minori, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;

c) favorire una migliore distribuzione delle responsabilità e dei compiti tra donne

e uomini, in modo da rafforzare il ruolo dei padri nell'assistenza familiare;

d) tutelare la buona salute psichica delle madri e dei genitori, prima e dopo la nascita dei figli, al fine di prevenire e di intervenire su fenomeni di tipo depressivo;

e) equiparare la maternità adottiva a quella naturale dal punto di vista della fruizione dei congedi parentali previsti dalla legislazione vigente in materia.

CAPO II

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 3.

(Contribuzioni dirette)

1. Per ciascun figlio nato o adottato a decorrere dal 1º gennaio 2008 spettano i contributi di cui al comma 2, nei limiti di importo ivi indicati e annualmente rivalutati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Beneficiano dei contributi tutti i nuclei familiari con figli minori, compresi i nuclei costituiti da coppie di genitori non coniugate e i nuclei familiari monogenitoriali, il cui reddito lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non supera l'importo di 50.000 euro l'anno.

2. Per ciascun figlio nato o adottato a decorrere dal 1º gennaio 2008 spettano le seguenti contribuzioni dirette:

a) un contributo alla nascita, o all'atto dell'adozione, di 1.000 euro;

b) un assegno mensile di 200 euro, da corrispondere fino al compimento del terzo anno di età del bambino, per le spese sostenute per l'acquisto di generi di prima necessità per l'alimentazione e per l'igiene dei bambini;

c) un assegno mensile di 200 euro, da corrispondere fino al compimento del terzo

anno di età del bambino, per le spese sostenute per l'impiego di una *baby-sitter* per accudire il bambino o le spese per l'asilo nido. L'importo dell'assegno è maggiorato di 50 euro mensili per ciascun figlio aggiuntivo. L'assegno è corrisposto solo ai nuclei familiari nei quali la madre è lavoratrice ed è corrisposto in ogni caso ai nuclei familiari monogenitoriali;

d) un assegno annuale di 200 euro, versato in un'unica soluzione, da corrispondere nel mese precedente quello dell'inizio del nuovo anno scolastico, per le spese per l'acquisto dei libri di testo scolastici. Il contributo spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado o fino al compimento del diciottesimo anno di età dei figli;

e) un assegno mensile di 150 euro, da corrispondere per le spese per l'istruzione domiciliare del minore disabile al quale è stata riconosciuta, dalle competenti commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, una percentuale d'inabilità pari almeno all'80 per cento.

3. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e, in particolare, le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b),* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

CAPO III

MISURE DI CARATTERE FISCALE

Art. 4.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *(Quoziente familiare). – 1.* Ai fini della determinazione del reddito, le coppie coniugate, e non effettivamente né legalmente separate, e le coppie conviventi con figli possono optare per l'applicazione della tassazione in base al meccanismo del quoziente familiare.

2. In caso di opzione ai sensi del comma 1, il reddito percepito dai coniugi deve essere sommato e la somma così ottenuta deve essere divisa per il numero delle quote spettanti al nucleo familiare, calcolate in base agli appartenenti al nucleo ai sensi del comma 3.

3. Per ciascun coniuge si calcola una quota intera; per ciascuno dei primi due figli si calcola metà della quota; per ciascun figlio a partire dal terzo si applica una quota intera; per ciascun soggetto a carico del nucleo familiare affetto da disabilità si calcola una quota intera; per tutti gli altri soggetti a carico del nucleo familiare si calcola una metà della quota.

4. Al reddito risultante dalle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo si applica la corrispondente aliquota fiscale prevista dall'articolo 11».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, fissa i criteri per la determinazione dell'IRPEF complessivamente dovuta ai sensi dell'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, provvedendo a coordinare il nuovo regime fiscale ivi previsto con la normativa vigente in materia.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di imposta comunale sugli immobili)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis)* le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le tre annualità successive alla nascita di ciascun figlio o all'adozione di ciascun minore».

2. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «La detrazione è aumentata di 100 euro per ciascun figlio a carico del soggetto passivo dell'imposta».

Art. 6.

(Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa)

1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la natalità è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori, per l'acquisto della prima casa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che,

previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 7 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 200.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei soggetti beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre gravi circostanze di natura personale o familiare, individuate con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo massimo di 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive previste dall'articolo 7.

7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 5.

Art. 7.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 6, per una quota pari al 70 per cento del fondo, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) essere genitori, anche adottivi, di uno o più figli minori;

c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro;

d) non fruire di analoghe agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

e) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'IRPEF, superiore a 70.000 euro.

2. Possono altresì accedere ai mutui di cui all'articolo 6, per una quota pari al restante 30 per cento del fondo, i soggetti di età non superiore a trentacinque anni che, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere *a), c), d)* ed *e)* del comma 1, abbiano contratto matrimonio.

3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera *e),* può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 6, o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di *handicap* accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1°

gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il nucleo familiare dichiara un reddito annuo lordo superiore a 50.000 euro o entra in possesso di un'altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro.

CAPO V

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, n. 151

Art. 8.

(Definizioni)

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», è inserita la seguente:

«*b-bis*) per "congedo di adozione" si intende l'astensione dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore che hanno adottato od ottenuto in affidamento un minore».

Art. 9.

(Sostituzione di lavoratrici e di lavoratori in congedo)

1. All'articolo 4 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «fino ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessanta giorni»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3*-bis. Lo sgravio contributivo di cui al comma 3 è concesso anche nell'ipotesi in cui, al rientro del lavoratore in congedo, il lavoratore assunto in sostituzione sia confermato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale pari ad almeno il 50 per cento. In caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia dello sgravio contributivo nel primo anno di riconferma del lavoratore. I benefici di cui al presente comma sono concessi a condizione che non avvengano, per tutta la durata dell'agevolazione, riduzioni di personale precedentemente assunto.

3-ter. Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* si applicano anche alle piccole imprese fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata fino a tre dipendenti e alle società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori».

Art. 10.

(Durata del periodo di congedo obbligatorio per maternità)

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «durante i tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i quattro mesi dopo il parto».

2. Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque mesi successivi al parto».

Art. 11.

(Congedo di paternità)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 del testo unico è inserito il seguente:

«*1*-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70».

2. Dopo l'articolo 30 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. - *(Permesso retribuito per paternità). – 1.* Il padre lavoratore, in aggiunta al congedo di cui all'articolo 28, ha diritto a un permesso retribuito di cinque giorni lavorativi. Il permesso deve essere fruito entro un mese dalla nascita del figlio e può essere preso in una volta sola o in giorni separati. In caso di parti plurimi i giorni di permesso sono elevati a dieci».

Art. 12.

(Riduzione dell'orario di lavoro per il padre lavoratore)

1. Dopo l'articolo 30-*bis* del testo unico, introdotto dall'articolo 11, comma 2, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 30-*ter*. – *(Riduzione dell'orario di lavoro per il padre lavoratore). – 1.* Al fine di incentivare una maggiore partecipazione dei padri nell'assistenza familiare e di favorire una migliore condivisione delle responsabilità tra i genitori, il padre lavoratore ha diritto a una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero nella misura del 25 per cento.

2. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 può essere esercitato,

su richiesta del padre lavoratore, nei tre mesi successivi alla nascita del figlio.

3. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

4. L'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno è posto a carico dell'ente previdenziale di appartenenza».

Art. 13.

(Congedo di adozione o di affidamento)

1. Dopo il capo IV del testo unico è inserito il seguente:

«CAPO IV-*bis*. CONGEDO DI ADOZIONE O DI AFFIDAMENTO

Art. 31-*bis*. - *(Congedo di adozione o di affidamento). – 1.* La lavoratrice che ha adottato o che ha ottenuto in affidamento un minore ha diritto a un congedo di adozione o di affidamento della durata di sei mesi, decorrenti dall'effettivo ingresso del minore nella famiglia.

2. Nel caso di adozione o di affidamento internazionali, il congedo di cui al comma 1 decorre dall'inizio del periodo di permanenza della lavoratrice nello Stato straniero. La durata di tale permanenza è stabilita dalle convenzioni che lo Stato italiano stipula con il Paese di provenienza del minore adottato o in affidamento e non può comunque eccedere i due mesi.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione o di affidamento certifica la durata del congedo di adozione o di affidamento, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero.

4. Qualora il congedo di cui ai commi 1 e 2 non sia stato richiesto dalla lavoratrice, esso spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore purché la lavoratrice adottante o af-

fidataria non goda dei benefici di cui agli articoli 66 e 70.

Art. 31-*ter*. – *(Trattamento economico e normativo)*. – *1*. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-*bis* si applica il trattamento economico e normativo previsto ai sensi degli articoli 22 e 23.

Art. 31-*quater*. – *(Trattamento previdenziale)*. – *1*. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-*bis* si applica il trattamento previdenziale previsto ai sensi dell'articolo 25».

2. Gli articoli 26, 27 e 31 del testo unico sono abrogati.

Art. 14.

(Sostegno ai genitori con figli prematuri o gravemente immaturi).

1. All'articolo 33 deltesto unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio nato prematuro o gravemente immaturo hanno diritto al prolungamento fino a un anno del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.»;

b) al comma 4, le parole: «Il prolungamento di cui al comma l» sono sostituite dalle seguenti: «Il prolungamento di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

Art. 15.

(Congedo parentale)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è sostituito dal se-

guente: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al raggiungimento da parte del bambino dell'età minima per accedere alla scuola dell'infanzia, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 del testo unico è inserito il seguente:

«*1*-bis. In caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionali il periodo di permanenza all'estero del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-*bis,* comma 2, concorre ad elevare il limite dei congedi parentali previsto ai sensi dell'articolo 32».

Art. 16.

(Riposi per adozioni e affidamenti)

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico, le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

Art. 17.

(Congedo per la malattia del figlio)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 del testo unico, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

Art. 18.

(Prepensionamento dei genitori con figli disabili)

1. Dopo il capo VII del testo unico è inserito il seguente:

«CAPO VII-*bis*. PREPENSIONAMENTO DEI GENITORI CON FIGLI DISABILI GRAVI

Art. 52-*bis*. – *(Prepensionamento dei genitori con figli disabili gravi)*. – *1*. Il lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli disabili, la cui gravità è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale d'invalidità pari al 100 per cento ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, è equiparato, ai fini del prepensionamento, alle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, qualora sia svolto con carattere di continuità e in ambito familiare.

2. L'equiparazione prevista dal comma 1 attribuisce alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, il diritto di beneficiare di due mesi di prepensionamento per ogni anno di convivenza con il figlio disabile cui prestano assistenza continuativa e in ambito familiare, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ad apportare le modifiche necessarie alla tabella A allegata al medesimo decreto legislativo n. 374 del 1993, al fine di inserire tra le attività ivi elencate il lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli disabili gravi con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento, in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 52-*ter*. - *(Soggetti beneficiari)*. – *1*. Il beneficio di cui all'articolo 52-*bis* è riconosciuto dai rispettivi ordinamenti previdenziali alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti di cui ai capi XI e XII».

Art. 19.

(Divieto di licenziamento in caso di adozione o di affidamento)

1. Al comma 9 dell'articolo 54 del testo unico, le parole: «congedo di maternità e di paternità» sono sostituite dalle seguenti: «congedo di adozione o di affidamento».

Art. 20.

(Tutela e sostegno della maternità e della paternità per i lavoratori autonomi. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole)

1. La rubrica del capo XI del testo unico è sostituita dalla seguente: «Lavoratori autonomi».

2. Il comma 2 dell'articolo 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

«*2.* In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per sei mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato la maggiore età».

3. All'articolo 68 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

b) al comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».

Art. 21.

(Indennità di paternità per i lavoratori autonomi)

1. Dopo l'articolo 68 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 68-*bis*. - *(Indennità di paternità per i lavoratori autonomi)*. – *1*. Al padre lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposta un'indennità di paternità per tutta la durata dell'indennità di maternità ovvero per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice autonoma, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al lavoratore autonomo anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice dipendente o libera professionista e abbia diritto al congedo di maternità o all'indennità di cui all'articolo 70.

3. In caso di adozione o di affidamento l'indennità di cui al comma l del presente articolo spetta al lavoratore autonomo, alle medesime condizioni previste dall'articolo 67, comma 2, purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefici di cui agli articoli 31-*bis,* 66 e 70.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è concessa ed erogata dall'INPS secondo le modalità e nella misura stabiliti dagli articoli 67 e 68».

Art. 22.

(Congedo parentale per i lavoratori autonomi)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 69 del testo unico è sostituito dal seguente:

«*1*-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari, nonché dei lavoratori autonomi padri di bambini nati a decorrere dal 1º gennaio 2008».

Art. 23.

(Tutela e sostegno della maternità e della paternità per i liberi professionisti. Indennità di maternità per le libere professioniste)

1. La rubrica del capo XII del testo unico è sostituita dalla seguente: «Liberi professionisti».

2. All'articolo 70 del testo unico, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

b) al comma 2, le parole: «cinque dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti: «sei dodicesimi»;

c) al comma 3, le parole: «cinque mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «sei mensilità»;

d) al comma 3-*bis*, le parole: «cinque volte» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte».

Art. 24.

(Indennità di paternità per i liberi professionisti)

1. Dopo l'articolo 71 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 71-*bis*. - *(Indennità di paternità per i liberi professionisti). – 1.* Al padre lavoratore iscritto a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di paternità per tutta la durata dell'indennità di cui all'articolo 70 o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre libera professionista, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso

di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, alle medesime condizioni, al libero professionista anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma e abbia diritto al congedo di maternità o all'indennità prevista dall'articolo 66.

3. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è concessa ed erogata secondo le modalità e nelle misure stabilite dagli articoli 70 e 71».

Art. 25.

(Indennità per i liberi professionisti in caso di adozioni e affidamenti)

1. All'articolo 72 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i sei anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di cui all'articolo 71-*bis* spetta al libero professionista, alle medesime condizioni stabilite dal presente articolo, purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefici previsti dagli articoli 31-*bis,* 66 e 70».

CAPO VI

ALTRE MISURE

Art. 26.

(Graduatorie)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bol-

zano e degli enti locali, ai fini dell'assegnazione dei punteggi utili alla formazione delle graduatorie per l'accesso agli asili nido pubblici e per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è considerata requisito essenziale l'anzianità di residenza del richiedente.

Art. 27.

(Azioni positive per la promozione della tutela della salute psichica delle madri)

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, progetti sperimentali di sostegno alla salute psichica delle madri prima e dopo la nascita del figlio, al fine di prevenire fenomeni di tipo depressivo o altre manifestazioni psicopatologiche.

2. I progetti di cui al comma 1 promuovono la realizzazione, presso ogni regione, di centri di prossimità per le madri, con il compito di assistere la donna nei mesi della gravidanza e nei mesi immediatamente successivi, anche tramite la collaborazione di organizzazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale per scopi di prevenzione, di informazione e di ricerca scientifica.

3. I centri di cui al comma 2 perseguono le finalità di tutela previste dal presente articolo attraverso l'erogazione di servizi di:

a) psicoterapia;
b) assistenza sociale;
c) assistenza all'infanzia;
d) consulenza legale;
e) consulenza sessuologica;
f) educazione familiare.

4. Presso il Ministero della solidarietà sociale è istituita, con decreto del Ministro della solidarietà sociale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione scientifica di esperti, con il compito di monitorare annualmente l'attività dei centri di cui al

comma 2, l'efficacia dei servizi resi, nonché le differenti tipologie di intervento.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la commissione di cui al comma 4 trasmette al Parlamento una relazione sull'attività dei centri di prossimità, al fine di consentire una valutazione dei progetti sperimentali, degli interventi previsti, della loro efficacia nonché degli obiettivi conseguiti per migliorare le condizioni di salute mentale delle madri.

CAPO VII

NORME FINANZIARIE

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5, quantificati in 2.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante parziale destinazione delle maggiori entrate tributarie registrate nel corso dell'anno 2007 rispetto alle previsioni iniziali nonché tramite i risparmi di spesa conseguenti agli interventi di contenimento della spesa pubblica nelle amministrazioni statali. A tale fine, a decorrere dall'anno 2008, l'ammontare complessivo delle spese correnti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 298, non può essere superato per i tre anni successivi, purché l'eventuale aumento delle spese obbligatorie trovi una corrispondente copertura tramite la riduzione di altre spese correnti.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, sono posti a carico del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del capo V e dell'articolo 27, pari, rispettivamente, a 270 milioni di euro e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, sono posti a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

€ 2,00